CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI R&S 2019

Possono fruire del credito di imposta, i seguenti soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020:

- Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali;
- Imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, in Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016. In tal caso assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano;
- Consorzi e le reti di imprese;
- Enti non commerciali in caso esercitino un'attività commerciale.

Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020:

LAVORI SPERIMIENTALI O TEORICI SVOLTI aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI MIRANTI AD ACQUISTARE NUOVE CONOSCENZE da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;

ACQUISIZIONE, COMBINAZIONE, STRUTTURAZIONE E UTILIZZO delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione

processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

PRODUZIONE E COLLAUDO DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Il credito d'imposta è riconosciuto sulle seguenti spese a condizione che nell'annualità di riferimento la somma di tali spese sia almeno pari a 30.000 euro:

- Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;
- Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;
- Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nel punto precedente per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo dell'impresa committente.

- Competenze tecniche e privative industriali: l'art. 8 del c.d. Decreto Dignità -Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 - ha operato una stretta sui costi rientranti in tale categoria. L'articolo sancisce che sono esclusi dal beneficio i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei diritti di privativa industriale e di altri beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale novità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (ossia dal 1º gennaio 2018 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e incide anche ai fini della determinazione della media triennale di raffronto.
- Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Il credito d'imposta si applica sulla parte delle spese ammissibili SOSTENUTE IN ECCEDENZA rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati negli anni 2012-2014 e ai fini della determinazione del credito di imposta spettante si applicano le seguenti percentuali:

50% DELLE SPESE

- Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a direttamente tempo determinato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- · Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative:

25% DELLE SPESE per tutte le altre spese ammissibili

In ogni caso il credito di imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 milioni di euro.







